

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della Palestra scolastica di Viale Mecenate in Arezzo con annesso complesso sportivo all'aperto

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Provincia intende affidare in concessione la gestione della Palestra scolastica di Viale Mecenate con annesso complesso sportivo all'aperto, di cui si allega lo **Stato di consistenza** rappresentato dall'**Allegato A** alla presente, composto dagli **allegati grafici** dell'impianto sportivo e del complesso sportivo all'aperto, **documentazione fotografica e relazioni tecniche degli impianti elettrici e meccanici ed idrico-sanitari**.

La durata della concessione è pari ad anni dieci.

Il servizio di cui all'oggetto è comprensivo della custodia dell'impianto da affidarsi a personale qualificato ad assicurare la sorveglianza ed il controllo dell'accesso e delle operazioni di apertura e chiusura, da espletare secondo le specifiche tecniche del presente Capitolato.

La concessione dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva. Il concessionario avrà l'onere principale di garantire il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto sportivo coperto e all'aperto durante l'utilizzo delle ore da parte degli Istituti scolastici del Centro scolastico di Arezzo.

Il concessionario risponde verso la Provincia di Arezzo, assumendone la completa responsabilità della corretta gestione dell'impianto e del comportamento del proprio personale e degli ospiti; inoltre sempre il concessionario dovrà segnalare per scritto ogni difetto di funzionamento al Responsabile del Servizio Manutenzione Edilizia della Provincia, che potrà sospendere l'uso delle strutture e dettare le prescrizioni del caso.

L'individuazione del soggetto concessionario avverrà mediante procedura di evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti, in forma singola o associata, di cui all'art. 65 del Codice dei Contratti pubblici, fermo restando le preferenzialità riconosciute dal legislatore in favore delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazioni Sportive Nazionali Riconosciute dal Coni/Cip, ai sensi art. 6 comma 2 del Decreto legislativo n. 38 del 28.02.2021, art. 14 comma 1 L.R. n. 21 del 27.02.2015.

ART. 2 – VALORE STIMATO E QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/23, per la durata di affidamento risulta essere di € 2.140.370,00 oltre ad eventuali oneri fiscali ai sensi di legge, dato dalla stima dei proventi, oltre al contributo provinciale.

2. Il valore della concessione è stato stimato sulla base dei bilanci forniti dal concessionario uscente relativi alle ultime sette annualità.

3. La Provincia compartecipa al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario tramite l'erogazione di un contributo, determinato in fase di predisposizione del Piano Economico Finanziario, definito in un corrispettivo annuo di € 82.000,00 al netto dell'IVA (corrispondente ad un totale di € 820.000,00 al netto dell'iva per anni dieci), oggetto di ribasso in sede di offerta economica.

ART. 3 - STATO DELL'IMPIANTO

Si precisa che la struttura è un impianto d'esercizio ai sensi della normativa tecnica del Coni, pertanto, al suo interno sono consentite esclusivamente attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate da FSN e DSA. Lo stesso non può essere adibito per manifestazioni con presenza di pubblico, la presenza contemporanea di persone all'interno della struttura non dovrà superare 100 persone.

L'impianto, nella composizione indicata al precedente art. 1 e nell' Allegato A, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra le parti, che descriverà analiticamente lo stato di fatto dell'impianto, ivi compresi gli arredi e le attrezzature.

ART. 4 - OBIETTIVI

L'obiettivo principale dell'affidamento in concessione del servizio in oggetto è quello di garantire la gestione degli impianti durante l'utilizzazione da parte degli istituti scolastici con la presenza continua di un custode con qualifiche tecniche ed in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra e nel complesso sportivo all'aperto.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente Capitolato consistono, oltre che a servizio degli Istituti scolastici, anche nell'utilizzo e nella gestione degli impianti per le finalità sociali e sportive dirette allo sviluppo della vita comunitaria.

ART. 5 – CALENDARIO UTILIZZO

Il concessionario si impegna ad utilizzare direttamente l'impianto sportivo avendo riguardo ai diversi aspetti della domanda sportiva: promozione pratica sportiva, attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate da FSN, DSA e EPS.

L'uso della palestra con annesso complesso sportivo all'aperto è esclusivamente scolastico, in tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 16,00, salvo eventuali eccezioni motivate da concordare con l'Ente concedente.

La Provincia di Arezzo si riserva l'utilizzo esclusivo dell'intero impianto per n. 05 giorni all'anno senza alcun onere a proprio carico, per finalità istituzionali. Le date stabilite per tale utilizzo saranno comunicate di norma al concessionario con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

In tali giornate il concessionario assicurerà, a propria cura e spese, tutti i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (pulizie, utenze, custodia, ecc.).

Al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle attività sportive per la stagione 2024/2025 (dal 1.09.2024 fino al 30.06.2025), il nuovo gestore dovrà garantire l'utilizzo degli spazi interni alle associazioni sportive che attualmente fanno uso dell'impianto. In tal caso troveranno comunque applicazione le tariffe disposte dal nuovo gestore ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato.

ART. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, PERSONE, GRUPPI, ECC .

Il concessionario, fatta salva la priorità per le attività proprie, e secondo quanto stabilito all'art. 5, può concedere a terzi quali associazioni, persone, gruppi ecc...., l'uso degli impianti, dietro corresponsione di una quota stabilita che è la seguente:

-tariffa oraria della palestra (comprensiva dei tre campi da pallavolo) non potrà essere superiore a € 100,00 =(cento/00)

-tariffa oraria del singolo campo da pallavolo interno alla palestra non potrà essere superiore a € 30,00 =(trenta/00)

Per quanto riguarda i campi esterni le tariffe saranno determinate sulla base degli interventi di riqualificazione autorizzati ed approvate con atto specifico della Provincia di Arezzo ai sensi della normativa vigente.

In occasione di tale utilizzo da parte di terzi il concessionario dovrà comunque assicurare la presenza di personale che sia responsabile della custodia, dell'assistenza e della sicurezza degli impianti.

Il concessionario è direttamente responsabile nei confronti della Provincia di Arezzo per ogni danno arrecato all'impianto in occasione dell'utilizzo da parte dei terzi della struttura. E' tenuto inoltre a manlevare e tenere indenne l'Ente concedente da qualsiasi pretesa avanzata per qualsiasi motivo da parte di terzi e da ogni responsabilità che possa sorgere come conseguenza delle attività svolte.

ART. 7 - DURATA

La durata della concessione è di 10 (dieci) anni, il concessionario dovrà subentrare alla Provincia, immediatamente dopo l'aggiudicazione anche in pendenza del contratto di affidamento in concessione del servizio e dovrà garantire il tempestivo subentro nei contratti di utenza quali energia elettrica, gas, acqua, nettezza urbana, telefono ed impianto elevatore.

Alla scadenza del contratto, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, gli impianti sportivi compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà provinciale, dovranno essere riconsegnati nel normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna degli impianti.

ART. 8 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario dovrà servirsi degli impianti in modo corretto, usando la "diligenza del buon padre di famiglia" impegnandosi altresì ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi la palestra ed il complesso sportivo all'aperto in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza, di igiene, di tutti i regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, nonché in conformità alle linee guida per le attività sportive emanate dal Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, i protocolli delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) di riferimento in relazione alle discipline sportive praticate.

Il concessionario è tenuto a presentare alla Provincia entro il mese di ottobre di ogni anno il quadro orario aggiornato dell'utilizzo degli impianti da parte dei vari fruitori al di fuori dell'orario d'uso da parte della Scuola, comunicando tempestivamente alla Provincia anche tutte le eventuali successive variazioni.

Il concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso gli impianti di tecnici e funzionari incaricati dalla Provincia.

Nessun luogo degli impianti potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dal contratto, se non previo consenso scritto della Provincia. Il concessionario è tenuto a garantire

l'utilizzo in via esclusiva, a favore degli Istituti scolastici, degli spazi dell'impianto così come evidenziate nelle planimetrie allegate agli atti di gara.

ART. 9 – ESERCIZIO ATTIVITA' BAR/RISTORO

Al concessionario è consentita l'attivazione di un servizio di ristoro, con la vendita, per quanto riguarda le bevande, di solo quelle analcoliche; fatto salvo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge e l'idoneità effettiva dei locali oggetto di concessione del servizio medesimo.

A tal fine è fatto obbligo al concessionario di inoltrare, preventivamente, richiesta o comunicazione scritta, in base alla normativa vigente in materia, ai competenti uffici comunali ed acquisire nulla osta/pareri e o atti di assenso comunque denominati necessari per l'espletamento delle attività di cui sopra.

La Provincia non assume oneri o responsabilità connesse alla realizzazione degli spazi di ristoro e alla gestione degli stessi e nell'eventualità in cui dovesse essere chiamata a risarcire danni verso terzi cagionati dall'attività in questione, avrà titolo di piena rivalsa nei confronti del concessionario.

Al concessionario inoltre è fatto espresso divieto di:

- a) affidare l'attività di ristoro a terzi senza il consenso dell'Amministrazione Provinciale;
- b) proseguire l'attività successivamente alla scadenza del termine di concessione dell'impianto, ivi compreso il contratto di comodato d'uso per distributori automatici;
- c) vendere alcolici ed installare video games e/o apparecchi per scommesse;

ART. 10 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva nell'orario d'uso da parte degli istituti scolastici e nelle ore extra scolastiche, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, la pulizia ordinaria e programmata, l'utilizzo degli impianti ai soggetti fruitori mediante concessioni in uso sulla base di una programmazione complessiva nonché il controllo e vigilanza sugli accessi. Sono a carico del concessionario le seguenti obbligazioni:

- la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati e modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale e di promozione sportiva;
- la funzionalità, la salvaguardia e l'ottimizzazione dell'uso degli impianti;
- le responsabilità connesse alle attività di gestione degli impianti.

ART. 11- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione degli impianti il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese o soggetti terzi, tenendo perciò sollevata ed indenne la Provincia di Arezzo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Sono a carico esclusivo del concessionario:

a) il pagamento dei consumi idrici, di gas, di energia elettrica, di nettezza urbana, spese telefoniche provvedendo tempestivamente alla voltura delle utenze a proprio carico. Il rimborso degli oneri per utenze eventualmente sostenute dalla Provincia dalla data di inizio della concessione fino alla data delle volture dovrà essere effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla quantificazione, anche in forma forfettaria, di tali spese;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, inclusi quelli relativi alla centrale termica della palestra di cui si allega il documento "Programma di conduzione e manutenzione ordinaria della palestra" Allegato B, fra cui si intendono a pieno titolo i seguenti:

- manutenzione ordinaria e/o sostituzione di tutte le parti e componenti semplici che costituiscono gli impianti sia nelle loro strutture edilizie che in quelle impiantistiche, per vetustà, rottura, atti vandalici o cattivo utilizzo;
- manutenzione ordinaria della copertura in pannelli metallici;
- manutenzione ordinaria di pareti, soffitti, corrimano, ringhiere ecc.
- manutenzione ordinaria e/o sostituzione di parti, componenti e accessori, quali vetri, infissi, porte, apparecchi igienico-sanitari, rubinetterie e corpi scaldanti;
- tinteggiatura ordinaria e riparazione intonaci di locali e pareti, interni ed esterni, ed eliminazione di imbrattamenti di vario tipo;
- manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti;
- manutenzione ordinaria di cancelli e recinzioni;
- installazione e manutenzione ordinaria/straordinaria di attrezzature, arredi, cassette postali, armadietti, zerbini, tappeti, guide e altro materiale d'arredo;
- manutenzione ordinaria (pulizia) delle coperture, canali di gronda, pluviali, colonne di scarico e sifoni (fino alla rete principale stradale), compresa la disotturazione delle condutture e pulizia pozzetti; manutenzione scarichi, pulizia pozzetti acque nere e chiare, fosse biologiche e pulizia condutture sino alla fognatura principale;
- sostituzione serrature degli accessi, compreso il rifacimento delle chiavi, di cui n. 3 copie dovranno essere consegnate alla Provincia;
- le necessarie sostituzioni e riparazioni delle attrezzature sportive sia fisse che mobili collocate all'interno delle strutture (porte, reti, 2 tende di separazione motorizzate ecc.);
- verniciatura di opere in legno e metallo;
- manutenzione annuale delle tende di separazione del campo da gioco con ditta specializzata;
- manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione interni ed esterni, compresa l'illuminazione d'emergenza e la sostituzione delle batterie tampone, riparazione di danni a interruttori, punti presa, valvole, ecc. necessarie per garantire la sicurezza degli impianti;
- verifica degli impianti di messa a terra (ai sensi della normativa vigente in materia);
- manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, secondo la normativa vigente in materia; la conduzione degli impianti dovrà essere assunta individuando la figura del Terzo responsabile e dovranno essere eseguiti dietro indicazioni del responsabile tecnico avente i requisiti previsti dalla normativa;

- conferire incarico di verifica semestrale, a norma di legge, di estintori interni ed idranti a cassetta esterni, comprese ispezioni, revisioni, collaudi e sostituzioni secondo le prescrizioni di legge;
- interventi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei locali;
- servizio di sgombero neve e pulizia delle aree e dei marciapiedi perimetrali delle palestre;
- manutenzione delle aree verdi di pertinenza della palestra e degli impianti esterni;
- fornitura di tutto il materiale ed attrezzature occorrenti per l'espletamento delle opere di cui ai punti precedenti.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al termine del contratto in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. La competenza ed i relativi oneri finanziari nonché la tempistica, circa l'esecuzione di eventuali altri interventi di manutenzione non contemplati nei sopra indicati elenchi di attività, verrà concordata congiuntamente tra concessionario e la Provincia ogni qualvolta ciò risulti necessario.

Tutte le operazioni di manutenzione, ordinarie e programmate, saranno riportate su apposita scheda o altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

- c) la custodia degli impianti oggetto del presente capitolato, che si esplica mediante :
- apertura e chiusura degli impianti negli orari previsti nel Calendario annuale;
 - controllo degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti;

Tutte le operazioni di pulizia, ordinarie e programmate, saranno riportate su apposita scheda o altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

d) controllo dello stato di funzionalità di ciascun impianto, la pulizia della palestra ed anche degli impianti sportivi all'aperto, ovvero garantire l'igiene degli spogliatoi con docce e servizi igienici nonché delle zone ad interesse generale delle palestre (ingressi, atrio, corridoi ecc.). I campi da gioco della palestra e le aree di servizio dovranno essere tenute pulite con gli appositi macchinari, con interventi da effettuarsi sempre prima dell'utilizzo degli ambienti da parte della Scuola e della Provincia. La pulizia comprende anche la deragnatura, la pulizia delle porte di accesso e delle superfici vetrate. Il concessionario si impegna a far calzare ai frequentanti calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra ed a far rispettare il divieto di fumare.

e) Tutte le spese per il personale necessario a garantire il buon funzionamento degli impianti, comprese quelle per il personale addetto alla custodia, alla pulizia e compresa anche la fornitura del materiale occorrente.

f) Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione degli impianti, sollevando completamente la Provincia.

g) Le spese per la stipulazione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 14.

h) Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale, degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza nonché provvedere alla dotazione di primo soccorso con i contenuti previsti dalla normativa vigente in materia, all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;

i) manutenzione in efficienza dei defibrillatori collocati all'interno dell'impianto e utilizzo degli stessi da parte di personale adeguatamente formato come stabilito dalla normativa regionale LR 68/15, sarà obbligo del concessionario curare la formazione del proprio personale operante nell'impianto all'uso del DAE (defibrillatore) e garantire sempre – nell'orario di apertura della palestra – la presenza di almeno un soggetto formato ai sensi della L.R. n. 68/2015;

l) il concessionario, con cadenza annuale, sarà tenuto a consegnare il bilancio di esercizio relativo all'anno sportivo precedente, in modo da consentire alla Provincia di verificare l'andamento dei ricavi e dei costi dell'attività svolta e rapportarli in tal modo con i dati e le informazioni contenuti nel PEF di gara.

La Provincia verificherà il bilancio del concessionario, con l'ausilio dei propri Uffici competenti, e a tal fine potrà richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

m) al concessionario è fatto obbligo di comunicare, successivamente all'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio della concessione in uso, le tariffe che intende applicare per l'utilizzo della palestra, avendo cura di non superare gli importi massimi stabiliti all'art. 3 del presente capitolato. Allo stesso modo e negli stessi termini il concessionario dovrà comunicare le tariffe praticate nei confronti dei soggetti svantaggiati in ragione delle scontistiche applicate con la presentazione dell'offerta tecnica.

Per quanto riguarda le tariffe da applicarsi in ragione degli interventi di riqualificazione dei campi esterni si rimanda a quanto previsto all'art. 3.

n) il concessionario che si impegni, con la presentazione dell'offerta tecnica, all'acquisto di attrezzatura sportiva è tenuto a comunicare, alla scadenza del primo anno di gestione, l'elenco del materiale acquistato oltre a fornire copia dei documenti contabili d'acquisto, del fascicolo tecnico, della dichiarazione di conformità, del manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione per ogni singolo attrezzo.

o) il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente a corredo dell'offerta tecnica un progetto di riqualificazione di entrambi i campi polivalenti presenti nella parte esterna dell'impianto sportivo che tenga conto delle linee guida riportate nello studio di fattibilità tecnico-economico preliminare redatto da questa Amministrazione provinciale e allegato al presente capitolato. Fatta salva la possibilità per il proponente di presentare proposte alternative, migliorative rispetto a quanto riportato nello studio di fattibilità purché gli interventi di riqualificazione proposti siano rispondenti alle finalità legate all'utilizzo dell'impianto sportivo da parte degli Istituti scolastici e alla promozione della pratica sportiva con più ampio coinvolgimento delle associazioni e cittadini in genere.

Il progetto dovrà essere composto necessariamente da uno studio di fattibilità tecnico-economico, una relazione illustrativa, un computo metrico estimativo, elaborati grafici di dettaglio. L'investimento dovrà essere realizzato entro e non oltre il primo biennio di gestione e dovrà prevedere un investimento minimo tra i 100.000,00 e i 150.000,00 da ammortizzare nell'arco della durata della concessione il cui importo dovrà risultare nel PEF presentato. Il progetto dovrà rispondere ai bisogni e agli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione provinciale. Il progetto sarà oggetto di specifico punteggio in sede di offerta tecnica. Nella valutazione del progetto si terrà conto dell'entità dell'investimento, della capacità di reperire i necessari finanziamenti attraverso mezzi propri o di terzi, comprovata da idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti di finanziamento, capacità di prospettare soluzioni innovative per la realizzazione d'interventi di riqualificazione, qualità tecnica del progetto presentato, con particolare riferimento all'uso di tecnologie edilizie e impiantistiche innovative, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo di materiali eco-compatibili o a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico (parametro qualitativo).

Successivamente all'individuazione del soggetto concessionario, è fatto carico allo stesso di presentare, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo

completo di tutti gli elaborati, corredato di cronoprogramma dettagliato, redatto da un tecnico abilitato; tale progetto deve costituire lo sviluppo di quello presentato in sede di gara.

Il progetto esecutivo dell'intervento proposto, finalizzato all'attuazione delle opere di riqualificazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, che potrà richiedere all'affidatario le modifiche opportune, anche richieste da altri enti, se competenti nel procedimento.

Il concessionario è tenuto altresì a:

- mettere in atto quanto necessario ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio degli interventi proposti; gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle prescritte autorizzazioni sono a carico del concessionario, salvo che questi dimostri che il ritardo derivi da fatto ad esso non imputabile e di avere comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento dello stesso; tali autorizzazioni dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata dei lavori.

- sottoscrivere, prima dell'avvio degli interventi di riqualificazione e sempre nel rispetto del cronoprogramma, gli atti necessari all'ottenimento dei contributi per la realizzazione degli interventi e/o di quelli ulteriori per l'ottenimento delle risorse da destinarsi alla realizzazione dei medesimi;

- consegnare alla Provincia di Arezzo, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del contratto, copia delle convenzioni o dei contratti di finanziamento o in alternativa dichiarazione del concessionario di autofinanziamento del progetto specificando, con adeguata documentazione a supporto le forme di autofinanziamento alternative all'indebitamento verso terzi;

- realizzare, a proprie cure e spese, gli interventi a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato, rispettando la scansione temporale specificata nel cronoprogramma ed ultimando così tutti i lavori nei tempi previsti. I lavori dovranno essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti di qualificazione, che saranno oggetto di verifica da parte della Provincia di Arezzo, previsti per i soggetti esecutori di lavori pubblici.

- rispettare la normativa sulla sicurezza dei cantieri (DL 81/2008), comunicando tempestivamente i nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e provvedendo ad inoltrare la notifica preliminare e gli eventuali aggiornamenti della stessa agli enti preposti oltre che alla Provincia di Arezzo.

- consegnare alla Provincia, prima della data di inizio dei lavori, Polizza di assicurazione del tipo C.A.R. ("Constructor's All Risks" - "Tutti i rischi del costruttore") riferita a ciascuna delle Imprese esecutrici incaricate dell'esecuzione dei lavori, recante come beneficiaria anche la Provincia ed a copertura dei danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La Polizza deve, inoltre, assicurare la Provincia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'intervento.

Le attività e gli oneri collegati alle pratiche edilizie, le attività di progettazione, direzione lavori, certificazioni finali, collaudo e accatastamento inerenti i lavori di riqualificazione sono a totale carico dell'affidatario.

Al termine dell'esecuzione dei lavori, il concessionario si impegnerà a trasmettere il Certificato di regolare esecuzione e le fatture della spesa sostenuta.

Alla fine del primo biennio di gestione, la Provincia verificherà con il concessionario la realizzazione dei lavori di riqualificazione del resede che l'affidatario ha proposto di realizzare nell'Offerta tecnica in sede di gara, indicando l'importo dell'investimento.

I progetti esecutivi degli interventi, previo parere e nulla osta necessari, dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico della Provincia; al termine dell'esecuzione dei lavori, il concessionario si impegnerà a trasmettere il Certificato di regolare esecuzione e le fatture della spesa sostenuta.

La competenza ed i relativi oneri finanziari nonché la tempistica, circa l'esecuzione di eventuali altri interventi di manutenzione non contemplati nei sopra indicati elenchi di attività, verrà concordata congiuntamente tra concessionario e Provincia ogni qualvolta ciò risulti necessario.

Al termine del periodo di gestione le opere di riqualificazione, come da progetto approvato e realizzato, saranno acquisite dall'Amministrazione senza riconoscere al concessionario alcun indennizzo o rimborso per le spese sostenute. Le opere realizzate dovranno obbligatoriamente essere messe a disposizione degli studenti nella fascia mattutina riservata agli Istituti scolastici.

ART. 12 – COMPITI ED ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

Per l'utilizzo dell'impianto l'Amministrazione provinciale assicura:

- La consegna della palestra e dell'annesso complesso sportivo nelle condizioni in cui si trovava all'atto del sopralluogo;
- La manutenzione straordinaria.

La Provincia si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione, derivanti dall'usura nel tempo delle strutture stesse, anche su segnalazione del concessionario.

In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la Provincia, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento; nel caso risulti a carico della Provincia, la medesima provvederà a reperire le risorse necessarie per eliminare l'inconveniente.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di manutenzione straordinaria, l'impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza e il concessionario dovrà consentire l'esecuzione dei lavori. Qualora l'esecuzione di interventi di manutenzione comporti l'inutilizzabilità totale o parziale degli impianti nessun indennizzo o risarcimento potrà essere richiesto dal concessionario.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione attuerà, attraverso il proprio Servizio Manutenzione Edilizia, un programma di visite periodiche, in cui, di concerto con il concessionario, si procederà alla verifica dello stato dello stabile e di altre eventuali situazioni ricadenti nella competenza dell'Amministrazione. Il Servizio Raccolta Elaborazione Dati Coordinamento Politiche Enti Locali della Provincia sarà informato di eventuali deficienze riscontrate direttamente dal Servizio Manutenzione Edilizia per le applicazioni delle penali di cui all'art. 20.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare alla Provincia, al termine della concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui gli sono stati consegnati, lo stesso dovrà risultare da apposito verbale.

Il concessionario dovrà relazionare all'Amministrazione provinciale circa gli interventi eseguiti e le spese sostenute in adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 del presente Capitolato, in riferimento ad ogni annualità di durata della concessione medesima.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva comunque di procedere a verifiche periodiche relativamente allo stato generale delle strutture.

Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 19.

Art. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

È a carico del concessionario la responsabilità dell'integrità della struttura, delle attrezzature e degli accessori concessi in uso, fatta salva la possibilità di rivalsa sugli utilizzatori.

Il concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il concessionario è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

Il concessionario esonera espressamente la Provincia da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare dalla gestione degli impianti e durante lo svolgimento delle attività sportive.

Il concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, rinnovi e proroghe comprese, le seguenti polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, correlate e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro, per anno e per persona, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);

- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro - RCO – ma solo nel caso in cui il concessionario si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL: per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, prestatori di lavoro in genere, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non) dei quali il Concessionario si avvalga nello svolgimento di tutte le operazioni ed attività correlate, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro ed Euro 2.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

3. Inoltre - premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dalla Provincia di Arezzo sono assicurati a cura dell'Ente medesimo in forma **all risks** contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori ed estensivi, la Provincia si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa. Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Arezzo per danni a beni di proprietà del concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti della Provincia di Arezzo per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- la Provincia sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nei contratti per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o alla Provincia stessa.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative o aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti al momento della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'inizio della concessione.

Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza) comprovanti gli eventuali successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza della concessione.

Qualora vengano presentati contratti di durata inferiore alla durata della concessione, entro 30gg antecedenti la scadenza dei contratti stessi il concessionario si impegna a presentare agli uffici competenti una fotocopia integrale dei nuovi documenti contrattuali di compagnia relativi alle polizze stipulate per il prosieguo della concessione (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Art. 15 - PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Il concessionario ha la facoltà di esporre scritte ed insegne pubblicitarie negli spazi esterni ed interni dell'impianto, previa acquisizione di permessi o licenze di legge e nel pieno rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.

Il concessionario inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

In caso di altri eventi di particolare rilevanza le società sportive che fruiscono dell'impianto hanno titolo ad installare, a propria cura e spesa, cartellonistica pubblicitaria di propria competenza assumendone ogni onere e per il periodo strettamente correlato allo svolgimento degli eventi.

I contenuti dei messaggi pubblicitari e collegati alle sponsorizzazioni non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico.

Le entrate derivanti dalle attività suddette sono di spettanza del concessionario.

Art. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a comunicare alla Provincia concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.

Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti nel bando relativo alla procedura di gara per la concessione. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione alla Provincia concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 17 – MIGLIORIE, ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Il concessionario, qualora intenda apportare delle migliorie, modifiche e/o addizioni alle strutture o collocare in esse nuove attrezzature o migliorare quelli esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta all'Amministrazione previa presentazione di specifica proposta migliorativa sotto forma di relazione tecnico illustrativa nonché un piano economico finanziario in cui dovranno essere illustrate le modalità e i tempi di ammortamento dell'intervento proposto; solo a seguito di formale assenso da parte di quest'ultima, potrà eseguire le suddette migliorie, modifiche e/o addizioni alle strutture o collocare in esse nuove attrezzature o migliorare quelli esistenti a proprio carico e senza alcun onere da parte della Provincia.

Al termine del periodo di gestione l'Amministrazione si riserva la facoltà di esigere il ripristino delle strutture. In ogni caso le migliorie, anche se autorizzate, saranno acquisite dall'Amministrazione senza riconoscere al concessionario alcun indennizzo o rimborso per le spese sostenute.

Art. 18 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il concessionario entro e non oltre un mese dall'affidamento dovrà provvedere a presentare idonea documentazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, tra cui:

- Individuazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Affidamento della manutenzione/gestione dell'impianto elevatore a ditta abilitata;
- Nomina del Responsabile dell'impianto termico, Terzo Responsabile abilitato ai sensi del Dlgs 92/05 e s.m.i. - D.M. 37/08;
- Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
- Garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio in uso (estintori, NASPI, idranti, centralina di rilevazione fumi, ecc.);
- Individuazione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio presenti e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

Predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti tecnologici (illuminazione, antincendio in uso, dispositivi di sicurezza etc.....). Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli degli organi di vigilanza.

Segnalare tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Provincia di Arezzo, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, ecc.)

Art. 19. CAUZIONI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione il concessionario è tenuto a costituire cauzione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici, ossia nella misura del 10% dell'importo contrattuale, mediante deposito di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con posta elettronica certificata.

Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della Provincia.

In caso di proroga o rinnovo della concessione la cauzione dovrà essere prorogata o rinnovata.

Art. 20. INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato, la Provincia procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione con PEC, assegnando al concessionario un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, la Provincia, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario, potrà applicare una penale di importo compreso tra un minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 500,00

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui all'art. 19, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo articolo.

L'applicazione delle penali non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato alla Provincia in dipendenza dell'inadempienza e non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Ente intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 21. – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La Provincia qualora in fase di esecuzione contrattuale si verificano variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni (salvo più urgenti e comprovante esigenze), da comunicarsi al concessionario a mezzo PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Il gestore ha facoltà di recedere dalla Concessione al termine di ciascuna stagione sportiva dando un preavviso di almeno 6 mesi da comunicare con PEC

La concessione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con PEC, in caso di:

1. sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre quattro giorni consecutivi;
2. deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Provincia, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
3. in tutti i casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
4. utilizzo improprio dell'impianto;
5. violazioni gravi e reiterate riscontrate nella gestione delle attività sportive, così come proposto nel programma dallo stesso presentate;
6. reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella gestione degli impianti assegnati, in particolare nella manutenzione ordinaria e nel mantenimento delle condizioni di sicurezza negli impianti;
7. grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.;

8. omesso adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 lett. I (rif. il concessionario, con cadenza annuale, sarà tenuto a consegnare il bilancio di esercizio relativo all'anno sportivo precedente, in modo da consentire alla Provincia di verificare l'andamento dei ricavi e dei costi dell'attività svolta e rapportarli in tal modo con i dati e le informazioni contenuti nel PEF di gara).
9. abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione della Provincia;
10. mancato rispetto degli obblighi assunti con il contratto, con riferimento specifico a ripetute violazioni dei divieti specificamente indicati;
11. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza
12. accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale del concessionario;
13. in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportiva, imputabili all'aggiudicatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;
14. ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

La Provincia potrà procedere al recesso del contratto per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La Provincia comunicherà, a mezzo posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra.

La Provincia, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione di cui all'art. 19, fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata del contratto.

Art. 22 - DIVIETO DI SUB CESSIONE

È fatto divieto al concessionario di cedere ad altri né in tutto né in parte, la gestione degli impianti pena l'immediata risoluzione della concessione.

Art. 23 - SUBAPPALTO

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'aggiudicatario deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Arezzo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV Capo II del Codice dei Contratti Pubblici Dlgs n. 36/2023.

Art. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs. 101/2018, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione della Provincia.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" e dal D.Lgs. 101/2018.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo, il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).

Per quanto non regolamentato del presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

25 CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione del contratto che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Arezzo. E' escluso il deferimento ad arbitri.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dall'Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

Allegati:

Allegato A - "Stato di consistenza"

Allegati grafici (planimetrie) – Allegato A1-A2-A3-A4-A5

Allegato B “Programma di conduzione e manutenzione ordinaria”

Allegato C- Documentazione fotografica

Relazioni tecniche degli impianti elettrici e meccanici ed idrico-sanitari – Allegato D1 e D2

Allegati E-E1-E2-E3 “Studio di fattibilità tecnico-economico preliminare”